

STATUTO

ARCIBAS S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POTENZA PZ VIA DEL GALLITELLO
281

Numero REA: PZ - 219186

Codice fiscale: 02199130762

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2024 - Statuto completo	2
--	---

2 di 16

- | | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- La promozione di una cultura inclusiva e della partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale e politica della comunità; | |
| | <ul style="list-style-type: none">- Attività che favoriscono l'accesso alla cultura, alla formazione, all'informazione e alle opportunità per gruppi vulnerabili o a rischio di esclusione sociale;- Attività di sostegno a iniziative di cooperazione internazionale per lo sviluppo e la solidarietà;- gestione di centri di accoglienza e sportelli informativi per cittadini extracomunitari;- gestione (diretta ed in convenzione con enti pubblici e privati) di servizi residenziali, semiresidenziali e centri diurni per anziani, disabili e minori disagiati e/o con problemi con la giustizia, gestione di ritrovi per l'infanzia, per gli anziani, per i disabili, nonché di strutture finalizzate all'accoglienza di minori, anziani, disabili e adulti in difficoltà;- gestione di case di riposo, case-albergo, residenze sanitarie assistite, centri sociali, centri salute e benessere, centri turismo salute, global service presso strutture sanitarie e non, pubbliche e private;- gestione di centri di accoglienza e sportelli informativi per cittadini extracomunitari;- gestione di mense sociali, mense aziendali, refettori scolastici;- la gestione di mezzi per centri di riabilitazione per soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali dipendenti da qualunque causa;- l'istituzione di servizi necessari alla completa riabilitazione e rieducazione delle persone disabili e/o non autosufficienti; la realizzazione di servizi sociali, residenziali e diurni, comunità - alloggio, centri socio - sanitari - riabilitativi ed educativi che perseguano lo scopo di rendere possibile una migliore vita di relazione integrata;- servizi di assistenza, accompagnamento e sostegno alle categorie di cui ai punti precedenti anche in caso di degenza presso ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistite, case di riposo o luoghi di villeggiatura;- attività di segretariato sociale; prevenzione, promozione ed aggregazione sociale; assistenza socio-pedagogica; assistenza economica e pronto intervento; assistenza domiciliare;- organizzazione e gestione di seminari, corsi formativi/informativi, laboratori volti a diffondere competenze interculturali e/o interdisciplinari e/o interetniche anche con l'intervento di soggetti esperti non soci;- organizzazione e gestione di attività, a diversamente abili e non, per la prima infanzia ludiche e ricreative, come, ad esempio, asili nido, scuola materna, microasili, asili aziendali, attività post-scuola, attività para scolastiche, grest estivi, feste, ludoteche, centri benessere, ba- | |

by-parking e attività sportive;

- servizi di assistenza a domicilio ai bambini, cura, sorveglianza, salvaguardia;
- attività di bonifica e salvaguardia dell'ambiente di vita e di lavoro e di prevenzione di fattori di rischio sanitario e sociale, ovvero attività attinenti a tali campi;
- organizzazione e gestione di attività di tempo libero (vacanze, escursioni, week-end, gite, etc.), rivolte principalmente a soggetti svantaggiati;
- organizzazione di viste guidate, visite a musei, cinema, attività manuali, manifestazioni e celebrazioni in occasioni festive, giochi, vacanze estive e/o sulla neve, ginnastica per soggetti affetti da disabilità motoria, sensoriale o di altra natura;
- organizzazione e gestione di laboratori artigiani, di ceramica, falegnameria, informatica, cucina, taglio e cucito, realizzazione d'oggetti vari, attività in genere finalizzate alla socializzazione e all'apprendimento di capacità di vario tipo;
- promozione, progettazione e gestione di indagini conoscitive, studi e ricerche finalizzate prevalentemente allo sviluppo ed al miglioramento della qualità della vita delle "fasce deboli" in genere;
- attività produttive finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti a rischio di emarginazione nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato e della pesca, ovvero attività attinenti a tali campi;
- realizzazione di studi e ricerche nei settori del turismo, della valorizzazione del territorio, della solidarietà e dell'integrazione sociale; organizzazione e gestione di stage e tirocini, manifestazioni, attività sociali, culturali, conferenze, riunioni, convegni, seminari;
- gestione, per conto proprio o di terzi, di progetti di formazione professionale e/o orientamento e/o inserimento professionale, programmi aziendali e/o iniziative ed interventi diretti ad usufruire di opportunità di finanziamenti pubblici e/o privati, nonché attività di carattere didattico e di selezione del personale nell'ambito dei medesimi progetti ed interventi;
- attività finalizzate allo sviluppo del turismo sociale e responsabile, in particolare:
 - * la fornitura di servizi e attività rivolte al sostegno e sviluppo al turismo, alla fruizione dei beni storici, artistici e culturali e alla valorizzazione e tutela ambientale;
 - * la fornitura di servizi turistici integrati (informazioni, visite guidate, etc.);
- creazione e strategia di diffusione di pubblicità esterna, mediante cartelloni pubblicitari, pannelli pubblicitari, opuscoli, allestimento di vetrine, progettazione di sale d'esposizione, scritte e loghi pubblicitari su autobus e autoveico-

li in genere; creazione di stand ed altre strutture e spazi

espositivi; conduzione di campagne pubblicitarie mediante collocazione di pubblicità con l'utilizzo di ogni media, quali, a mero titolo esemplificativo, giornali, periodici, radio, televisioni, internet ed altri mezzi di comunicazione; conduzione di campagne di marketing ed altri servizi pubblicitari.

L'impresa sociale si ispira ai principi e direttive di ARCI Nazionale e riflette la missione e l'oggetto sociale di ARCI Basilicata, con l'intento di promuovere la partecipazione, la solidarietà e l'inclusione sociale.

Essa può compiere, in via residuale e per il perseguimento dello scopo sociale, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie ed immobiliari ritenute dall'Amministrazione necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale; quindi, potrà assumere prestiti e mutui, anche ipotecari; potrà stipulare contratti di sovvenzioni e anticipazioni, contratti di conto corrente con facoltà di fido; potrà emettere, scontare, girare o far protestare effetti; potrà prestare garanzie reali e/o personali;

può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, italiane od estere, Associazioni, Consorzi, Enti pubblici e privati, italiani od esteri, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

Potrà partecipare a gare ed appalti per la fornitura dei beni e per l'esecuzione dei lavori e/o dei servizi di cui all'oggetto sociale.

Potrà accedere a tutte le forme agevolative di finanziamento e/o di altro tipo, a favore delle nuove realtà imprenditoriali previste dalle Leggi vigenti e da quelle emanande in ambito regionale, nazionale ed europeo.

ART. 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.

ART. 5 - Libro dei Soci - Domicilio dei soci

1. La società impresa sociale deve istituire il libro dei soci, da tenersi a cura degli Amministratori, secondo le disposizioni dettate in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

In deroga agli artt. 2470, comma 1, e 2479 bis, comma 1, del Codice Civile, il trasferimento delle partecipazioni sociali e la costituzione di diritti reali sulle stesse, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte, nonché il mutamento del domicilio dei soci, hanno effetto nei confronti della società impresa sociale dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, che gli amministratori sono obbligati ad eseguire nel più breve tempo possibile dal momento del deposito nel Registro delle Imprese, eseguito ai sensi di legge. Sono fatte salve le previsioni degli artt. 2470, comma 3,

2471, comma 1, del Codice Civile e le altre disposizioni inderogabili di legge.

2. Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la Società impresa sociale è quello risultante dal libro dei soci. I soci possono comunicare agli amministratori il proprio indirizzo di posta elettronica ed il proprio indirizzo telefax. Gli amministratori devono aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicate loro dai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in altro modo che sia idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

ART. 6 - Capitale, conferimenti, partecipazioni accessorie

1. Il capitale della società è fissato in Euro 10.000,00 (Euro diecimila e zero centesimi), ed è diviso in quote ai sensi di legge.

2. Il capitale può essere aumentato, anche con emissione di quote aventi diritti diversi da quelle in circolazione, con delibera dell'assemblea dei soci, la quale può delegare all'Organo Amministrativo i poteri necessari per realizzarlo determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

3. In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, spettando alla delibera di aumento del capitale stabilire le modalità del conferimento. In mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

4. Il conferimento può anche avvenire mediante prestazione di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio ed aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento presso la società a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro.

5. Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non hanno concorso alla decisione spetta il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

6. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omissa il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, secondo comma, c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

7. I soci su semplice richiesta dell'organo amministrativo della società, purché unanimemente ed in diretta proporzione della quota posseduta possono mettere a disposizione della Società altri fondi o mezzi finanziari in conto capitale o in conto mutuo per meglio consentire il raggiungimento del-

l'oggetto sociale e tali somme si devono considerare a tutti

gli effetti infruttifere di interessi, ai sensi di legge e, comunque, in osservanza di quanto previsto dall'art. 3 D.Lgs. 112/2017. All'organo amministrativo è escluso il potere di riconoscere su dette somme compensi di sorta.

ART. 7 - Titoli di debito

1. Ai sensi dell'articolo 2483 c.c., la società potrà emettere titoli di debito sottoscrivibili soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali, nei limiti ed alle condizioni di legge, con particolare riferimento all'art. 3 D.Lgs. 112/2017.

2. L'emissione di detti titoli è attribuita alla competenza dell'Assemblea dei soci mediante delibera da adottarsi con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale, che stabilirà le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e che sarà iscritta nel Registro delle Imprese.

ART. 8 - Partecipazioni e trasferimento per atto tra vivi

1. Le partecipazioni sono nominative, divisibili ed attribuiscono ai loro possessori diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

E' vietato qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, salvo i diritti diversi e le facoltà che possano discendere dalla forma giuridica di società a responsabilità limitata, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 D.Lgs. 112/2017.

2. Con il consenso di tutti i soci possono attribuirsi a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società. Nello stesso modo tali diritti possono essere modificati o soppressi, spettando in ogni caso il diritto di recesso ai soci dissenzienti.

3. In caso di trasferimento per atto tra vivi della quota o di parte di essa, intendendosi per trasferimento qualsiasi ipotesi di alienazione anche senza corrispettivo o con corrispettivo diverso dal denaro, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione a parità di condizioni.

Il socio alienante dovrà, pertanto, comunicare l'intenzione di alienare con il prezzo o il valore della quota, le generalità del cessionario e le ulteriori condizioni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento a tutti gli altri soci, i quali dovranno esercitare il diritto di prelazione, sempre mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione.

In caso di alienazione senza corrispettivo o di corrispettivo diverso dal denaro, il valore della quota in base al quale esercitare la prelazione, sarà determinato dal socio alienante o, in caso di disaccordo da parte degli altri soci, dall'Arbitro di cui al successivo articolo 15), assunto quale arbitratore.

Ove la prelazione venga esercitata da più soci, la quota da alienare sarà ripartita tra di essi in proporzione alle ri-

spettive quote sociali.

Nel caso in cui nessun socio eserciti il diritto di prelazione, la quota potrà essere trasferita al terzo indicato nella comunicazione.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari, non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

4. Fermo quanto sopra indicato, l'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di aumenti di capitale sociale, sia mediante l'acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni sociali, deve avvenire nel rispetto del principio non discriminatorio di cui all'art. 8 D.Lgs. 112/2017 nonché di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del medesimo D.Lgs. 112/2017.

ART. 9 - Trasferimento a causa di morte, recesso ed esclusione

1. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

2. Il diritto di recesso dalla società può essere esercitato dai soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni indicate dall'articolo 2473, 1° comma e negli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nei libri sociali della decisione che legittima il recesso.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui la comunicazione perviene alla sede della società e non può essere esercitato o, se esercitato, perde efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

3. Il socio non può essere escluso.

4. Nelle ipotesi indicate dal presente articolo, la partecipazione sarà rimborsata al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale in base a valutazione effettuata dall'organo amministrativo, sentito l'organo di controllo ove esistente, tenendo conto del suo valore di mercato, delle consistenze patrimoniali della società e della sua redditività al momento della dichiarazione di recesso e, comunque, nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs. 112/2017.

In caso di disaccordo la valutazione sarà effettuata da un esperto nominato dal Tribunale ove ha sede la società.

Il rimborso della partecipazione dovrà avvenire entro centotanta giorni dall'evento che ha determinato la liquidazione con le modalità previste dall'articolo 2473, 4° comma c.c.

5. Il diritto di recesso spettante al socio, ai sensi dell'art. 2469 c.c., non può essere esercitato prima di due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

6. Non si danno cause convenzionali di recesso.

ART. 10 - Decisioni dei soci

1. Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, nel rispetto dei principi e delle norme cui la società impresa sociale si ispira;
- b) la nomina degli amministratori e la scelta della struttura dell'organo amministrativo (fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 bis);
- c) la nomina dell'organo di controllo (fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 bis);
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento delle liquidazioni;
- g) la decisione su argomenti indicati dall'organo amministrativo, dall'organo di controllo o da tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale;
- h) l'emissione di titoli di debito;
- i) l'ammissione a procedure concorsuali.

2. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci, tenuto ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Sociale, che non siano morosi o le cui polizze assicurative o le garanzie bancarie non siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma quinto, c.c.

3. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

4. Le decisioni dei soci devono essere adottate sempre mediante deliberazione assembleare.

5. L'assemblea è così regolata:

- deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori della sede sociale, purché in Italia; in caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, ove esista, o anche da un socio;
- viene convocata con avviso spedito 8 (otto) giorni prima, o ricevuto almeno 5 (cinque) giorni prima, di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata A.R. o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali; nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare;
- anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si

reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori e i sindaci - se nominati - sono presenti o informati, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati alla riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

6. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti; spetta al presidente dell'assemblea:

- * constatare la regolare costituzione della stessa;
- * accertare l'identità e la legittimazione dei presenti;
- * dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea;
- * accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

7. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente o saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

8. Il socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta che deve essere conservata agli atti della società.

9. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario se nominato o da notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappre-

sentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazione e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

10. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni di cui al punto 1 lettere d) ed e) per le quali sarà necessario il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

ART. 11 - Amministrazione.

1. La società può essere amministrata:

- da un amministratore unico (fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 bis);
- da un consiglio di amministrazione composto da 2 (due) a 7 (sette) membri;
- da due o più amministratori con poteri di amministrazione e di rappresentanza da esercitarsi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza.

In mancanza di indicazioni nella nomina, l'organo amministrativo pluripersonale forma un consiglio di amministrazione.

2. I componenti dell'organo amministrativo:

- possono essere non soci;
- sono rieleggibili;
- restano in carica fino a revoca, dimissioni o per il periodo determinato al momento della nomina e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del periodo in carica;
- non sono tenuti al divieto di concorrenza;
- possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386.

3. Quando la società è amministrata da un consiglio il funzionamento di esso è così regolato:

- il consiglio di amministrazione delibera sempre in adunanza collegiale;
- il consiglio elegge tra i suoi membri il presidente, se non è stato già scelto alla nomina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 2 D.Lgs. 112/2017, e può eleggere un vice-presidente per i casi di assenza o impedimento del presidente.

Il consiglio è convocato dal presidente quando lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori o dall'organo di controllo, mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, ai membri dell'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento almeno cinque giorni pri-

ma dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno; le adunanze sono valide anche senza convocazione se sono presenti tutti gli amministratori e tutti i membri dell'organo di controllo; nell'avviso di convocazione vengono indicati l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione, usualmente presso la sede sociale, o altrove purché in Italia.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; di esse si redigerà un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, da trascriversi nell'apposito libro sociale.

Le riunioni del consiglio si possono svolgere anche per audio conferenza o video conferenza alle condizioni di cui appresso, di cui si darà atto nel verbale:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, ovvero ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti e le modalità di esercizio della delega; si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'art. 2381 c.c. e non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'art. 2475 c.c.; le cariche di presidente (o vice presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.

4. Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società, salve le limitazioni contenute nel presente statuto e nell'atto di nomina.

5. La rappresentanza della società compete:

- all'amministratore unico;
- al presidente del consiglio di amministrazione;
- agli amministratori delegati, se nominati, con le stesse modalità di esercizio dei poteri di amministrazione;
- agli amministratori nominati con le stesse modalità di esercizio dei poteri di amministrazione.

6. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese soste-

nute per ragioni del loro ufficio; all'atto della nomina o

con decisione successiva è possibile assegnare agli amministratori un'indennità annuale, nonché determinare una indennità per cessazione dalla carica deliberandone l'accantonamento in un'apposita voce del bilancio o a mezzo polizza assicurativa, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 lett. a) D.Lgs. 112/2017.

ART. 11 bis - Requisiti di onorabilità delle cariche sociali.

I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal Codice Civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- assenza di condanne penali passate in giudicato;
- accertata esperienza nelle attività della società impresa sociale.

ART. 12 - Organo di controllo sindacale.

Il controllo della società può essere svolto, con particolare riferimento a quanto previsto in tema di organi di controllo dal D.Lgs. 112/2017, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, da un organo di controllo monocratico o collegiale (in tale ultimo caso, composto da tre membri effettivi e da due supplenti), i quali abbiano i requisiti di cui all'art. 2397, c. 2° c.c. e 2399 c.c.; l'organo di controllo sindacale, salvo il rispetto di inderogabili norme di legge, eserciterà, sussistendone i presupposti di legge, anche la revisione legale dei conti. La società si riserva di nominare un organo di controllo e/o un revisore anche fuori dai casi in cui la nomina è prevista come obbligatoria. La durata e l'operare dell'organo di controllo sono disciplinate dalla legge.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, ove applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, con particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 112/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9, comma 2 del citato D.Lgs; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I membri dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis c.c., la revisione legale dei conti è eserci-

tata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

ART. 13 - Esercizi e bilancio

1. L'esercizio si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. A fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio della società impresa sociale, tenuto conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale.

ART. 13 bis - Utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

La società impresa sociale non ha finalità lucrative e non potrà in alcun caso ed in modo assoluto distribuire eventuali avanzi di gestione ai soci sotto qualsiasi forma; tali avanzi dovranno essere destinati al potenziamento delle proprie attività istituzionali.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o presta-

zioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse

generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

ART. 14 - Scioglimento e liquidazione.

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 180 (centottanta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2482-ter c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

2. L'assemblea, all'uopo convocata, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- * il numero dei liquidatori;
- * in caso di pluralità di liquidatori le regole di funzionamento del collegio;
- * a chi spetta la rappresentanza della società e con quali modalità e limiti;
- * i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

In caso di scioglimento volontario della società o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 3, comma 3 lettera a) D.Lgs. 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16 D.Lgs. 112/2017, in conformità a quanto previsto dall'art. 12, comma 5° D.Lgs. 112/2017.

ART. 14 bis - Coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività della società impresa sociale.

La società impresa sociale sostiene e promuove adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività della società.

Ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 112/2017 verrà predisposto, a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea, un regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri sog-

getti interessati alle attività della società.

In ogni caso, i lavoratori devono essere coinvolti con le seguenti modalità:

- partecipazione e condivisione delle finalità della società impresa sociale;
- organizzazione conseguente del lavoro attraverso incontri periodici, formativi, informativi e consultivi;
- in caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, spetta ai lavoratori la nomina di un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.

Gli Utenti e gli altri soggetti interessati devono essere coinvolti con le seguenti modalità: incontri periodici di verifica della qualità dei servizi prestati attraverso la verifica del gradimento, con facoltà di avanzare proposte.

In ogni caso, i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori.

ART. 15 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia, salvo quelle non compromettibili per legge, dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi, i loro eredi e la società circa l'interpretazione e la esecuzione del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale delle Imprese competente ai sensi della vigente legislazione.

L'arbitro giudicherà secondo diritto, senza formalità di procedura.

ART. 16 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e successive modifiche e integrazioni, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni, e delle disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata.

L'iscrizione della società impresa sociale nella apposita sezione del Registro delle Imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

FIRMATO: Paolo Pesacane, Antonio Placido, Arbia Ottorino Mario Domenico, Gennaro Cosentino, Antonio Curcio, Francesca Liscio Notaio segue sigillo